

Provincia di Trento
COMUNE di CEMBRA



REGOLAMENTO COMUNALE
per il servizio di acquedotto potabile ed irriguo

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 dd. 30 novembre 2009

in vigore dal 12 dicembre 2009

Il Segretario Comunale
dott. Nicola Dalfovo

TITOLO I – GENERALITA'

Il servizio acquedottistico del Comune di Cembra si articola e si distingue in acquedotto potabile comunale e acquedotto irriguo comunale.

I due acquedotti hanno reti di distribuzione distinte ed indipendenti e non possono essere collegati tra loro.

art. 1 PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano ed irriguo, sono gestiti dal Comune in economia.

Qualora il Comune provvedesse ad appaltare il servizio esso sarà gestito dall'Ente gestore.

La qualità dell'acqua potabile viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile e non viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e pertinenze;
B	usi diversi	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, case, caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici piccole industrie, allevamenti, uso potabile degli eventuali addetti, antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc.
C	uso irriguo	annaffiamento di pertinenze di unità abitative quali: cortili, anditi, aiu ecc.

L'acqua viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici potabili:

a) gli edifici comunali;

b) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico;

Sono considerati impianti per usi pubblici non potabili (irrigui):

c) le fontane pubbliche;

d) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune o dall'Ente gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alla lettera a), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera b) è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera c) e d).

capitolo I - Definizione impianti e competenze

art. 4

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

- **Impianto esterno**
comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto o straordinariamente in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;
- **Impianto interno**
comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto, dall'Ente gestore o dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto, di regola, su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

art. 5

ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune o dell'Ente gestore. Gli stessi potranno attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. Impianto esterno

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono così suddivise:

- a totale carico del Comune o dell'Ente gestore per quanto riguarda il tratto su suolo pubblico, salvo il versamento del contributo di allacciamento, di cui al successivo art. 20 da parte del proprietario o per esso dell'utente;
- a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda il tratto su suolo privato.

L'impianto esterno è eseguito a cura del Comune o dell'Ente gestore e secondo i criteri stabiliti dal medesimo nella parte su suolo pubblico.

Il Comune o l'Ente gestore ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune o dall'Ente gestore con oneri a suo carico mentre, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato, è a totale carico dell'utente.

III. Impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, sulla proprietà privata, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico verrà realizzato, manutenzionato e gestito esclusivamente dal Comune o dall'Ente gestore con oneri a carico del proprietario o per esso dell'utente, mentre il restante tratto su suolo privato, resta a carico dell'utente medesimo.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

capitolo II - Norme in materia di derivazione di utenza

art. 6

DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o dell'Ente gestore.

art. 7

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione. La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

Il passaggio delle tubazioni nei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm su percorrenze lungo i muri di sostegno.

Le tubazioni in polietilene dovranno essere alloggiare in tubo passacavo di idoneo diametro.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Per nessun motivo l'impianto esterno potrà essere utilizzato come messa a terra, anche solo parziale, di impianti elettrici o telefonici di qualsiasi tipo e a qualsiasi tensione d'esercizio.

art. 8
DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune o Ente gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune o Ente gestore, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la limitazione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, come previsto al successivo art. 26, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

art. 9
IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con l'ufficio Tecnico del Comune o con l'Ente gestore, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

art. 10
**ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) Le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.

- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune o l'Ente gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- g) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- h) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune o l'Ente gestore non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- i) Il Comune o l'Ente gestore non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Il Comune o l'Ente gestore, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Il Comune o l'Ente gestore garantisce la portata e una pressione minima, misurata al punto di utilizzo pari a 3 atmosfere. Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

Valori particolari di pressione richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune o l'Ente gestore. Esso valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

capitolo III - Apparecchi di misura

art.12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune o dall'Ente gestore.

Il Comune o l'Ente gestore può richiedere all'utente l'autolettura dei contatori.

Deve essere garantita comunque una lettura annuale effettuata dall'incaricato dell'Ente erogatore.

Per le utenze irrigue (acqua non potabile), eventualmente sprovviste di contatore, fino all'installazione del medesimo il corrispettivo annuo dovuto dall'utente sarà calcolato facendo riferimento al consumo medio, in base al rapporto acqua/mq., erogato per le utenze provviste

di contatore. Detto rapporto verrà individuato con apposito provvedimento giuntale, o determina.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate dal Comune o Ente gestore.

art.13

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune o dell'Ente gestore, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune o dell'Ente gestore cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune o l'Ente gestore si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

art.14

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune o dell'Ente gestore al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine, salvo gli allacciamenti già esistenti dove il contatore è già posizionato al limite della proprietà privata o all'interno degli edifici.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui l'Ente gestore lo ha collocato.

art. 15

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune o all'Ente gestore che, previa opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nel triennio precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

Quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente, verranno addebitate le spese per la sostituzione e riparazione conseguenti, oltre alle eventuale responsabilità penale in caso di accertata manomissione dolosa del contatore.

L'accertamento del Comune o dell'Ente gestore è insindacabile.

art. 16

VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune o l'Ente gestore può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

art. 17
POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, sarà definita a seguito di sopralluogo del Comune o Ente gestore e dovrà avvenire in idoneo pozzetto di proprietà comunale, ubicato sulla proprietà comunale, salvo casi particolari derivanti da problemi tecnici valutati ad insindacabile giudizio dall' Ufficio Tecnico Comunale.

Pozzetto contatore.

I pozzetti dovranno essere muniti di botola circolare in ghisa carrabile, avere il fondo a dispersione o essere muniti di idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato (\varnothing 600 mm) ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" $\frac{1}{2}$, devono essere di metri 1,00 x 0,80 x 1,20 (h.). Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune o Ente gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

Locale contatore.

Nel caso straordinario di ubicazione dei contatori all'interno degli edifici è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

art. 18
INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso, immediatamente prima del contatore saranno collocati: un giunto dielettrico e un rubinetto/saracinesca a sfera; immediatamente dopo una valvola di ritegno ed eventuale rubinetto di scarico.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e presentare uno spazio superiore per la lettura di almeno 15 cm.

Lo spazio tra la soletta del pozzetto e i contatori deve essere di cm 40.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla limitazione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune o dell'Ente gestore.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune o Ente gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino ad un massimo di Euro 516,00, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune o Ente gestore.

art. 19
MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto - contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni, sostituzioni o rottura per gelo, a lui imputabili.

A richiesta del Comune o Ente gestore, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

art. 20

MODALITA' PER L'ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI

Le forniture di acqua sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile o immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune o all'Ente gestore, affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Comune o l'Ente gestore, verificata la fattibilità delle opere, invierà sul posto la ditta incaricata dal Comune o Ente gestore stesso della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, la quale provvederà a redigere preventivo di spesa che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal richiedente l'allacciamento e restituito al Comune o Ente gestore. Tale fattura dovrà essere accompagnata da una nota descrittiva della manodopera e materiali impiegati ai quali andranno applicati i prezzi unitari concordati dal Comune o Ente gestore con la ditta esecutrice dei lavori in sede di sottoscrizione della convenzione per la manutenzione della rete idrica. Il Comune o l'Ente gestore indicherà in linea di massima, a seguito di accordo con la ditta che eseguirà i lavori, la data di inizio dei lavori e di erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari. In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune o l'Ente gestore avrà il diritto di non eseguire la fornitura. Il Comune o l'Ente gestore potrà utilizzare per tali lavori ditte di propria fiducia. Per ogni nuovo allacciamento è dovuto un contributo a fondo perduto, pari ad Euro 100,00, da versarsi anticipatamente, a carico dell'utente, concernente le spese per la concessione dell'autorizzazione e l'organizzazione dell'intervento, che sarà periodicamente aggiornato dalla Giunta Comunale. Nel caso di lottizzazioni i lavori andranno eseguiti secondo le indicazioni e con la supervisione del Comune.

art. 21

RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI IN OCCASIONE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA.

Nel caso di ristrutturazione della rete idrica con realizzazione di allacciamenti di tipo a pettine le opere su suolo pubblico verranno eseguite a cura e spese del Comune o Ente gestore o ditta incaricata dagli stessi.

art. 22

CONTRATTO DI FORNITURA

Per ogni nuova utenza verrà redatto dal Comune o dall'Ente gestore un contratto di fornitura con spese da addebitarsi all'Utente secondo apposito schema tipo. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 28.

art. 23

TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua. Le stesse

sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

art. 24

VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

art. 25

SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune o all'Ente gestore per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

art. 26

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta. Eventuali dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti, saranno stabiliti dalla Giunta comunale.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune o l'Ente gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura di legge. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune o all'Ente gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

art. 27

REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune o l'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune o l'Ente gestore, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune o l'Ente gestore ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

art. 28
DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro **60** giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune o dell'Ente gestore.

Qualora l'utente richieda successivamente la riattivazione della fornitura, è dovuto dallo stesso un contributo di allacciamento, pari alla metà dell'importo previsto dall'art. 20, per le spese sostenute dal Comune o Ente gestore per la riattivazione.

art. 29
CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune o dall'Ente gestore.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dall'Ente gestore, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

art. 30
DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Ente gestore rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente gestore valutare.

art. 31
FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune o Ente gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune o all'Ente gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune o all'Ente gestore.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune o Ente gestore, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 20 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

art. 32 **BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio private viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune o Ente gestore provvederà ad installare un idoneo contatore con oneri a carico dell'utente.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune o all'Ente gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune o Ente gestore ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'Ente gestore entro 24 ore.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

**Art. 33
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Gli allacciamenti effettuati secondo disposizioni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento ossia con contatori installati all'interno dell'edificio oppure con un'unica derivazione della condotta principale per più unità immobiliari di diversa proprietà, sono tollerati fino all'esecuzione di eventuali lavori edili o di adeguamento impianti dello stabile, nel cui contesto dovranno essere previsti ed eseguiti i lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto alle norme del presente regolamento.

L'Ufficio Tecnico Comunale nei predetti casi può insindacabilmente imporre tale adeguamento.

Gli utenti che hanno utilizzato l'impianto idrico come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici sono obbligati ad effettuare gli interventi necessari per predisporre la messa a terra dell'impianto elettrico secondo la normativa vigente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le bocche antincendio private collegate all'allacciamento principale dell'edificio saranno tollerate fino all'esecuzione di eventuali lavori di restauro, ristrutturazione o adeguamento dello stabile, nel cui contesto dovranno essere previsti ed eseguiti i lavori necessari per l'adeguamento dell'impianto alle norme del presente regolamento.

**art. 34
OBBLIGATORIETA'**

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

**art. 35
APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

**art. 36
CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale all'esecuzione del presente regolamento è il giudice ordinario.

**ART. 37
ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II NORME TECNICHE

Capitolo I: Definizione impianti e competenze

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

Capitolo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 6 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
- art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

Capitolo III: Apparecchi di misura

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 16 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 17 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 18 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- art. 19 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 20 MODALITA' PER L'ESECUZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI
- art. 21 RIFACIMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI IN OCCASIONE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA
- art. 22 CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 23 TARIFFE
- art. 24 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 25 SUBENTRO
- art. 26 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 27 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- art. 28 DISDETTA
- art. 29 CONSUMI ABUSIVI
- art. 30 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 31 FORNITURE PARTICOLARI
- art. 32 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE

- art. 33 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- art. 34 OBBLIGATORIETA'
- art. 35 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- art. 36 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 37 ABROGAZIONI

